

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente Dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 120-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

SCAVUZZO FABIO, nato a Belpasso (CT) il 07-01-1977, cod. fiscale SCVFBA77A07A766F, e **GRASSO MARIA SABRINA**, nata a Catania (CT) il 07/05/1980, cod. fiscale GRMSMB80E47C351C, rappresentati e difesi dall'Abg Milena F Di Mauro d'intesa con l'avv. Dario Mori,, con l'ausilio dell'O.C.C. presso l'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania;

ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi;

rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. dott. Alfio Pistorio ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 69.528,86 (analiticamente rappresentata nella tabella di cui alla pag. della relazione ex art. 68 comma 2[^] del Codice della crisi d'impresa con l'indicazione della masse passive rispettive alla pag. 29 della stessa relazione);

rilevato che il nucleo familiare degli istanti è composto dagli stessi, da tre figlie (di cui una minorenni) e dalla nipote minorenni, [REDACTED] (non economicamente indipendenti ad eccezione di [REDACTED]) e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 2.010,00;

rilevato che lo Scavuzzo Fabio è disoccupato dal 4.1.2023 mentre il reddito dello stesso nell'anno 2022 (derivante dalla fruizione del reddito di cittadinanza) ascendeva ad euro 4.658,26 netti circa e Grasso Maria Sabrina svolge attività di lavoro dipendente, dall'1.6.2021 presso la [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato e qualifica di "addetta alle pulizie" e la retribuzione percepita, al netto delle imposte, ascende nel 2022, ad euro 12.528,00, corrispondente a circa euro 1.044,00 netti mensili somma cui va aggiunta quella di euro 350,00 circa mensili percepiti a titolo di Assegno Unico erogato



mensilmente dall'Inps per le due figlie [REDACTED] per un reddito netto mensile di euro 1.394,00;

rilevato che, all'interno del nucleo familiare va computato anche il reddito percepito dalla figlia [REDACTED] pari alla somma media mensile di 798,00 circa, derivante dall'attività di lavoro dipendente prestata presso la [REDACTED] quale addetta alle vendite nonché dell'assegno unico erogato dall'Inps di euro 189,00 circa, oltre ad un assegno di mantenimento, per la figlia minore [REDACTED] di euro 200,00 mensili il tutto per un reddito complessivo netto mensile di euro 1.187,00;

ritenuto che il reddito annuo dell'intero nucleo familiare, al netto delle imposte, può essere quantificato in complessivi euro 28.412,00 (di cui euro 18.032,00 derivante dall'attività di lavoro dipendente della signora Grasso Maria Sabrina ed euro 10.380,00 derivanti dall'attività di lavoro dipendente della figlia Giulia) il che equivale ad un reddito netto medio mensile ammontante a complessivi euro 2.581,00 circa

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che i ricorrenti sono comproprietari, per ½ indiviso della seguente unità:

abitazione di tipo economico, sita in Belpasso (CT), Strada Privata s.n.c. piano T, censito la N.C.E.U. del Comune di Belpasso (CT), foglio 77, part. 173, sub. 2, categoria A/3 classe 7, consistenza 4,5 vani, con un'estensione di 108 mq, immobile gravato da un'ipoteca e da un pignoramento immobiliare che ha dato luogo a due tentativi di vendita sicchè lo stesso viene valutato – sulla base della perizia di stima relativa alla procedura esecutiva – per un valore complessivo di euro 39.000,00, pari al prezzo a base d'asta per il secondo tentativo di vendita (cfr. pagg. 14/15 della relazione);

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che lo Scavuzzo Fabio è proprietario di tre autovetture (Autovettura "Renault Clio", targato [REDACTED] in corso di rottamazione, Autovettura "Opel Corsa", targata [REDACTED] Autovettura "Mercedes Classe A", targato [REDACTED] privi di attuale valore di mercato mentre la Grasso Maria Sabrina non risulta proprietaria di alcun autoveicolo;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione del gestore) alla progressiva riduzione del reddito del nucleo familiare dovuta alla perdita di lavoro di entrambi gli istanti, circostanze verificatesi alla fine dell'anno 2016 ad un anno dalla stipula del mutuo mentre, nel corso del 2016, il nucleo familiare degli istanti si è ampliato con la nascita della nipote [REDACTED] evento questo che ha determinato un ulteriore incremento delle spese di sostentamento mentre, dal mese di marzo 2017 e per tutto il 2018 i ricorrenti rimasero privi di occupazione stabile dovendo ricorrere al sostegno dei propri genitori;

ritenuto che sul punto la relazione pone in evidenza quanto segue:

"Successivamente, nell'anno 2019 la situazione economico-finanziaria del nucleo familiare poteva dirsi, in qualche modo, migliorata e ciò in quanto sia il sig. Scavuzzo Fabio che la signora Grasso Maria Sabrina riuscirono a trovare un impiego stabile ed a tempo indeterminato. Invero il sig. Scavuzzo Fabio venne assunto, in data 28-03-2019, dalla ditta



individuale [REDACTED] ...nel settore della ristorazione, mentre la signora Grasso Maria Sabrina venne assunta, in data 01-03-2019, con contratto a tempo indeterminato dalla società [REDACTED].. “ ma in data 27.4.2019 lo Scavuzzo Fabio accusò un malore improvviso e fu diagnosticato un infarto in corso cui fece seguito il ricovero presso il reparto di cardiologia-unità coronarica ed un intervento di angioplastica coronarica, mediante apposizione di stent, a seguito di tali eventi lo Scavuzzo, in data 23.5.2019, veniva licenziato senza conseguire il diritto alla pensione d'invalidità il che ha ulteriormente pregiudicato la situazione economica del nucleo familiare anche per il sopravvenuto licenziamento, nell'anno 2020, della Grasso a seguito della cessazione dell'appalto della società [REDACTED] e solo nel 2021 la Grasso e la figlia [REDACTED] hanno trovato delle stabili occupazioni lavorative stabili;

rilevato che con riguardo alla valutazione del merito creditizio, l'OCC ha posto in evidenza che solo il creditore Banca Agricola Popolare di Ragusa (oggi Pop Npls 2020 S.r.l.) ha tenuto conto del merito creditizio degli istanti, mentre la Findomestic S.p.A., ha violato quanto previsto dall'art. 68 comma 3 D. Lgs. 14/2019 non tenendo conto del merito creditizio degli odierni ricorrenti;

rilevato che la proposta consiste nel pagamento ai creditori della somma complessiva di € 47.950,97 nell'arco temporale di 96 mesi, con una rata mensile media di euro 500,00 circa, secondo l'entità e l'ordine di cui appresso:

- a) Pop Npl 2020 S.r.l. (già Banca Agricola Popolare di Ragusa), debito complessivo “ipotecario” pari ad euro 50.060,60, per il quale è previsto un abbattimento del 21% (pari ad euro 10.512,73), con un residuo da pagare pari ad euro 39.547,87;
- b) Comune di Belpasso, debito complessivo “privilegiato” pari ad euro 3.894,00, per il quale è previsto un abbattimento del 90% (euro 3.504,60), con un residuo da pagare pari ad euro 389,40;
- c) Agenzia Entrate Riscossione, debito complessivo “privilegiato” per euro 2.157,68, per il quale è previsto un abbattimento del 90% (euro 1.941,91), con un residuo da pagare pari ad euro 215,77;
- d) Dipartimento delle Finanze ed Entrate Regione Sicilia, debito complessivo “privilegiato” per euro 1.943,61, per il quale è previsto un abbattimento del 90% (euro 1.749,25), con un residuo da pagare pari ad euro 194,36;
- e) I.N.P.S., debito complessivo “privilegiato” per euro 7.736,40, per il quale è previsto un abbattimento del 90% (euro 6.962,76), con un residuo da pagare pari ad euro 773,64;
- f) Findomestic Banca S.p.A., debito complessivo “chirografario” per euro 3.653,84, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 3.471,15), con un residuo da pagare pari ad euro 182,69;
- g) Agenzia Entrate Riscossione, debito complessivo “chirografario” per euro 82,73, per il quale è previsto un abbattimento del 95% (euro 78,59) con un residuo da pagare pari ad euro 4,14.

a tali somme vanno aggiunte quelle relative al compenso spettante all'O.C.C. di Catania, per l'importo di euro 2.951,10 (comprensivo di IVA al 22%), il rimborso delle spese vive per



euro 82,80, oltre al rimborso delle spese di euro 1.300,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura, nonché euro 2.392,00 (comprensivo di IVA, CPA e spese generali al 15%) quale onorario dell'Avv. Di mauro per assistenza legale durante la procedura;

ritenuto che la sintesi della proposta è rappresentata dalla tabella che segue:

	Creditore	Tipo debito	Totale da pagare a rate	Nr. Rate	MESI			
					da 1 a 12	da 13 a 36	da 37 a 48	da 49 a 96
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	2.951,10	12	245,92			
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.300,00	96	13,54	13,54	13,54	13,54
3)	Avv. Di Mauro (Spese legali procedura)	prededuzione	2.392,00	12	199,33			
4)	Pop Npls 2020 S.r.l. (già Banca Agricola Popolare di Ragusa)	ipotecario	1.000,00	12	83,33			
			38.547,87	84		458,90	458,90	458,90
5)	Comune di Belpasso	privilegiato	389,40	36	10,82	10,82		
6)	Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	215,77	36	5,99	5,99		
7)	Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	194,36	36		5,40	5,40	
8)	Inps	privilegiato	773,64	36		21,49	21,49	
9)	Findomestic S.p.A.	chirografario	182,69	36		5,07	5,07	
10)	Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	4,14	12			0,34	
Totale			47.950,97		558,94	521,22	504,75	472,44

ritenuto che le spese di assistenza legale della procedura sono quantificate in euro 2392,00 di cui solo il 75 % potrà essere corrisposto in prededuzione con le prime 12 rate del piano mentre la restante porzione dovrà essere corrisposta nel corso dell'intera durata del piano, a mente dell'art. 6 CCI secondo cui *“Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati”*



rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta solo due creditori hanno presentato osservazioni alla proposta, segnatamente da parte dei creditori Pop Npls 2020 S.r.l. e Comune di Belpasso;

ritenuto che la Pop Npls 2020 S.r.l. lamenta la mancanza di convenienza della proposta e l'esistenza di un atto di donazione - in data 9.11.2020 - da parte dello Scavuzzo Fabio, in favore dei propri fratelli

ritenuto che non appare fondata la doglianza relativa alla minore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria tenuto conto che la somma offerta al detto creditore ipotecario è commisurata (con lieve esubero a favore del creditore) al valore del bene ipotecano (sulla base dell'ultima base d'asta nella procedura esecutiva immobiliare avviata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa la cui posizione creditoria è stata ceduta alla Pop Npls 2020 S.r.l.) ossia pari ad 39.000,00;

ritenuto che con riferimento invece al secondo rilievo, nella relazione particolareggiata il professionista designato dall'O.C.C. aveva riferito che *"... il sig. Scavuzzo Fabio, nell'anno 2014, a seguito della morte del padre, divenne proprietario in virtù di successione legittima, della quota di 2/24 dei seguenti beni immobili:*

- *abitazione di tipo civile, sita in Belpasso (CT) via G. Li Causi, meglio identificata al foglio 77 part. 183, sub. 2, vani 5,5;*
- *abitazione di tipo economico, sita in Belpasso (CT) via G. Li Causi, meglio identificata al foglio 77 part. 183, sub. 4, vani 5,5;*
- *abitazione di tipo economico, sita in Belpasso (CT) via G. Li Causi, meglio identificata al foglio 77 part. 183, sub. 5, vani 5,5;*
- *abitazione di tipo economico, sita in Belpasso (CT) via G. Li Causi, meglio identificata al foglio 77 part. 183, sub. 6, vani 5,5;*
- *laboratorio per arti e mestieri, sita in Belpasso (CT) via G. Li Causi, meglio identificata al foglio 77 part. 183, sub. 7, mq 55.*

Tali beni immobili, tuttavia risultavano gravati da ipoteca volontaria iscritta, in data 13 luglio 2009 ai nn. 41466/10907, in favore di Banca di Credito Cooperativo Etneo. Successivamente, sui medesimi beni immobili, in data 21-03-2019, venne trascritto altresì ai nr. 10842/7992, sempre dalla Banca di Credito Cooperativo Etneo, un atto di pignoramento immobiliare. Con atto di donazione del 09-11-2020, trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari ai nr. 47720/31807, il sig. Scavuzzo Fabio trasferì la propria quota di 2/24 (gravata da ipoteca e pignoramento in favore della Banca di Credito Cooperativo Etneo) ai propri fratelli (Cfr. Allegato n. 023). Ad avviso dello scrivente, tale atto dispositivo, in considerazione del fatto che trattasi di una quota di 2/24 pari ad appena il 8,33% degli immobili, i quali peraltro erano già gravati da ipoteca e pignoramento, non può essere assimilato ad un atto in frode rispetto alle ragioni dei creditori personali del sig. Scavuzzo Fabio";

ritenuto che le considerazioni del gestore appaiono pienamente condivisibili sicchè - stante il modesto valore della quota oggetto della donazione - non vi sono ragioni per reputare detto limitato atto dispositivo ostativo all'omologa in quanto diretto a frodare i creditori



(che non hanno peraltro inteso impugnare per revocatoria la donazione, come riferito dal gestore sulla base delle verifiche effettuate);
ritenuto infine che le osservazioni sollevate dal Comune di Belpasso appaiono del tutto prive di motivazione e si risolvono nella formulazione del mero dissenso alla proposta sicchè risultano inammissibili;
ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall’O.C.C. – posto che l’importo dei pagamenti rateali è compatibile con i bisogni della famiglia dei ricorrenti e con le entrate mensili medie, pari ad € euro 2.581,00, in quanto residua una somma mensile di almeno euro 2.081,00 (superiore a quelle indicata come necessaria per le normali esigenze);
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all’omologa nei termini sopra precisati;
ritenuto che l’OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;
ritenuto che va inibito l’avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l’intera durata del piano;

P. Q. M.
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) ad istanza di SCAVUZZO FABIO e GRASSO MARIA SABRINA;
dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall’OCC e secondo le precisazioni di cui in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell’OCC, sui beni immobili di cui in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell’OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell’art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI).

Si comunichi

Catania, 13 luglio 2023

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

